



PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON RIFERIMENTO AL PROGETTO
"MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE E
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA"
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche denominata "ANAC"), rappresentata dal Presidente, Avv. Giuseppe Busia,
e
la Guardia di finanza, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana,
congiuntamente indicate come "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";

VISTO l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante



Guardia di finanza

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”)*;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (PON GOV 2014-2020), adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 della Commissione europea, che mira al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 attraverso il sinergico investimento sugli obiettivi tematici:

- n. 2 *“migliorare l'accesso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime”*;

- n. 11 *“rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”*;

VISTO il Progetto *“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”* (d'ora in avanti

Guardia di finanza

“Progetto”), attuato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Fondo FESR - CUP E89G18000140006 - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4, con l’obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione;

VISTO l’articolo 1 del protocollo d’intesa siglato il 20 novembre 2017 dall’ANAC con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale, l’ISTAT, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia, *“volto a contribuire alla definizione, valutazione, sperimentazione e monitoraggio degli indicatori rilevanti per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale”*;

CONSIDERATO l’interesse manifestato da parte della Guardia di finanza a collaborare all’attuazione del Progetto;

RITENUTO che l’adesione della Guardia di finanza al PON sia particolarmente proficua nell’ambito del rapporto di cooperazione interistituzionale avviato con il coordinamento dell’ANAC, in considerazione degli strumenti di rilevazione e del patrimonio informativo di cui il Corpo dispone a livello nazionale e territoriale;

VISTO il protocollo d’intesa in essere tra ANAC e il Corpo, finalizzato a migliorare l’efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità nella Pubblica amministrazione avuto riguardo agli ambiti della contrattualistica pubblica e della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che una collaborazione della Guardia di finanza alla realizzazione del Progetto si colloca pertanto nel più ampio rapporto di collaborazione già consolidato tra le due Istituzioni;

Tanto visto e considerato, le Parti

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Articolo 1

(Oggetto)

1. L’Autorità nazionale anticorruzione e la Guardia di finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive

Guardia di finanza

attribuzioni, collaborano alla definizione, valutazione, sperimentazione e monitoraggio di indicatori rilevanti per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, con particolare riferimento alle attività del Progetto, attuato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Fondo FESR - CUP E89G18000140006 - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4, con l'obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione.

Articolo 2

(Modalità di collaborazione)

1. Le Parti cooperano attraverso le seguenti modalità:

- a) lo scambio di informazioni e la trasmissione dei dati finalizzati a implementare il sistema degli indicatori previsti ai fini dell'attuazione del Progetto "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*", nel rispetto del segreto delle indagini penali e della riservatezza delle istruttorie contabili, del diritto interno e dell'Unione in tema di trattamento dei dati nonché delle rispettive eventuali linee di indirizzo interne;
- b) la costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e contrasto della corruzione;
- c) la promozione e organizzazione di incontri, conferenze e seminari di carattere formativo nonché di studi e progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione.

Articolo 3

(Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

a) per l'ANAC:

- 1) sul piano programmatico, il Segretario Generale;
- 2) sul piano operativo, il Dirigente dell'Osservatorio, Studi e Analisi Banche Dati;

b) per la Guardia di finanza:

- 1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore del Comando

Generale;

2) sul piano operativo, il Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo e il Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati del Comando Generale.

Articolo 4

(Utilizzo e diffusione dei risultati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1., lettera a), le Parti possono divulgare al pubblico le attività oggetto del Protocollo d'intesa, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da altre disposizioni normative unionali, nel caso in cui tali attività siano connesse al Progetto. Le elaborazioni realizzate come risultato finale del medesimo Progetto saranno diffuse da ANAC, d'intesa con il Corpo, citando espressamente la fonte. Gli indicatori elaborati saranno resi disponibili con licenza aperta di riutilizzo, nel rispetto del segreto statistico.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti inerenti alla presente collaborazione saranno trasmesse, salva diversa espressa previsione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per l'ANAC: *protocollo@pec.anticorruzione.it*;

b) per la Guardia di finanza: *comando.generale@pec.gdf.it*.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE)



Guardia di finanza

2016/679 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.

3. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi.

Articolo 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:

- a) è in vigore per il periodo di durata del Progetto;
- b) può essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;
- c) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.

Roma,

per la
AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
(firmato digitalmente)
il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

per la
GUARDIA DI FINANZA
(firmato digitalmente)
il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

Firmato digitalmente il 18 febbraio 2022